# INSIGHT

## La tassazione forfettaria in Svizzera: vantaggi fiscali per gli UHNWI

**Agosto 2020**

**L'opzione della tassazione forfettaria rende la Svizzera attraente per i cittadini di nazionalità estera con patrimoni elevati.**

I cittadini esteri con elevati patrimoni (HNWI) e redditi generati all'estero che intendono trasferire la residenza in Svizzera, ed in particolare in Canton Ticino, possono scegliere un regime semplificato di tassazione forfettaria o basato sulle spese sostenute per il sostentamento della propria famiglia (la cosiddetta tassazione "secondo il dispendio" o "globale"). Per accedere a tale regime devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a. i richiedenti ed i loro coniugi non devono essere cittadini svizzeri (anche se chi propone la domanda è un solo coniuge);
b. per i cittadini di paesi extra UE / AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), la domanda è proponibile superati i 55 anni di età (con eccezioni); i cittadini degli stati UE / AELS possono presentare domanda indipendentemente dall'età;
c. i richeidenti devono risiedere in Svizzera per la prima volta o a seguito ad un'assenza di almeno 10 anni;
d. i richiedenti e i loro coniugi non possono esercitare alcuna attività lucrativa in Svizzera (vige un'eccezione per i membri del consiglio di amministrazione di società svizzere, purché svolgano tale attività solo a titolo onorario).

### I. Determinazione del reddito soggetto a tassazione

La base imponibile per la tassazione del reddito (presunto) del contribuente corrisponde alle spese annuali sostenute su base globale per il proprio sostentamento e quello dei familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare

In linea di principio, il contribuente "forfettario" è tenuto a dichiarare tutti i costi annuali sostenuti presentando documentazione giustificativa pertinente affinché le autorità fiscali possano calcolare l'esatta base imponibile applicabile.

Al fine di evitare un'eccessivamente onerosa attività istruttoria; l'autorità fiscale tuttavia identifica la base imponibile applicabile nel valore più elevato tra i seguenti parametri:

a. reddito minimo presunto necessario per la sussistenza: CHF 400'000 (con conseguente imposizione effettiva di circa CHF 123'000) per i cittadini di uno dei Paesi membri dell'UE / AELS e CHF 750'000 (che corrispondono a circa 275'000 CHF di imposizione effettiva) per i cittadini di stati extra-UE / AELS;
b. un importo pari a sette volte l'ammontare dell'affitto annuale o del valore locativo dell'abitazione determinato dall'autorità fiscale (applicabile ai contribuenti che risiedono con in proprio nucleo familiare);
c. un importo pari a tre volte l'ammontare della pensione annuale, per vitto e alloggio nel luogo di residenza (applicabile ai contribuenti che non risiedono cn il proprio nucleo familiare).

## II. La tassazione globale 'modificata'

Con riferimento ad alcuni Paesi (Canada, Francia, Germania, Belgio, Austria, Italia, Norvegia e Stati Uniti), con i quali la Svizzera ha concluso Trattati bilaterali tesi ad evitare le doppie imposizioni, i contribuenti soggetti a tassazione forfettaria non hanno diritto ai benefici convenzionali che ne derivano.

Laddove una parte sostanziale dei redditi percepiti da un "globalista" sia generata in uno o più dei suddetti Paesi, si consiglia di optare per la cosiddetta "tassazione globale modificata". In tal caso, il contribuente sarà in grado di:

a. avvantaggiarsi dell'esenzione totale o parziale dal prelievo alla fonte delle imposte estere o di ottenerne il rimborso da parte dei Paesi sopra menzionati;
b. beneficiare in Svizzera di un credito d'imposta pari al prelievo fiscale estero non recuperato.

Optando per il regime fiscale forfettario "modificato", il contribuente (oltre alle proprie attività e redditi di fonte svizzera regolarmente imponibili) sarà quindi tassato in via ordinaria con applicazione dell'aliquota marginale su tutti i redditi generati nei Paesi per cui ha esercitato l'opzione tra quelli sopra menzionati.

Ricevendo la residenza fiscale svizzera pieno riconoscimento, al contribuente verranno infatti riconosciuti tutti i benefici previsti dai Trattati contro le doppie imposizioni.

## III. Imposte non ricomprese nel regime di tassazione forfettaria

Aderire al regime di tassazione forfettaria non esonera il contribuente dal versamento di imposte cantonali quali:

a. imposte sulle donazioni e successioni;
b. imposte sugli utili immobiliari;
c. imposte fondiarie.

Il contribuente è inoltre soggetto, nel caso in cui non abbia raggiunto l'età pensionabile, al pagamento dei contributi relativi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), che rappresenta il pilastro centrale del sistema previdenziale svizzero.

## IV. Passaggio alla tassazione ordinaria

I cittadini stranieri, purché siano soddisfatti i requisiti sopra elencati, hanno il diritto di scegliere se richiedere il regime fiscale forfettario o restare soggetti al regime ordinario. Tale scelta deve essere espressa chiaramente al loro arrivo in Svizzera.

Una volta che il contribuente abbia optato per la tassazione forfettaria, potrà passare in qualsiasi momento al regime ordinario, mentre non è possibile il contrario.
La tassazione forfettaria si presenta quindi come un'opzione particolarmenete interessante qualora:

a. l'onere fiscale complessivo sia inferiore a quello che deriverebbe dal regime fiscale ordinario;
b. patrimonio e redditi di fonte svizzera siano esigui;
c. vi siano rilevanti redditi di fonte estera e considerevoli beni situati all'estero. Ciò vale anche per il regime fiscale forfettario "modificato", qualora tali redditi e beni non siano correlati a Paesi con i quali sono stati conclusi Trattati (Canada, Francia, Germania, Belgio, Austria, Italia, Norvegia e USA);
d. il contribuente apprezzi una dichiarazione dei redditi semplificata nella forma.

CAPITAL TRUSTEES

www.capitaltrustees.ch
/CapitalTrustees

Zurich
Bleicherweg 50,
8002 - Zürich
+41 (0) 44 512 5004
info@capitaltrustees.ch

Lugano
Via Somaini 10,
6900 - Lugano
+41 (0) 91 210 5700
trustees@capitaltrustees.ch

Capital Trustees AG è una trust company indipendente svizzera, supervisionata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

Quale membro della Swiss Association of Trust Companies (SATC), è tenuta a conformare la propria attività agli alti standard ed alle best practice pretesi dagli associati.

L'affiliazione di numerosi membri del proprio team alle principali associazioni professionali locali ed internazionali - tra cui STEP - consente a Capital Trustees di assicurare ai propri clienti un servizio di elevato standing.